

PARCO OGLIO NORD

ENTE DI DIRITTO PUBBLICO

REGOLAMENTO PER IL TAGLIO DI FILARI, RIPE E PIANTE ISOLATE

L'art. 32 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Oglio Nord (approvato con Deliberazione di Giunta Regionale D.G.R. 12/12/2013 n. X/1088) prevede che il taglio di piante isolate, filari arborei e arbustivi, colture di ripa effettuato su superfici occupate da vegetazione naturale inferiore a 2.000 mq. (e quindi non considerate bosco ai sensi della Legge Regionale L.R. 05/12/2008 n.31) non sia soggetto ad autorizzazione paesaggistica.

Gli interventi inerenti l'attività agro-silvo-pastorale, che comportano l'alterazione permanente dello stato dei luoghi, sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica, con domanda da presentare all'Ente competente, ai sensi dell'art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i..

Ai sensi dell'art 149 "Interventi non soggetti ad autorizzazione" del D.Lgs 42/2004 e s.m.i., non sono assoggettati ad Autorizzazione Paesaggistica:

"b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio; c) per il taglio colturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati dall'articolo 142, comma 1, lettera g), purché previsti ed autorizzati in base alla normativa in materia.".

L'art. 80.5 della Legge Regionale L.R. 11/03/2005 n. 12. prevede che per l'autorizzazione paesaggistica "... all'interno dei perimetri dei parchi regionali, le funzioni autorizzative, consultive e sanzionatorie di competenza dei comuni....sono esercitate dagli enti gestori dei parchi, ad eccezione dei territori assoggettati all'esclusiva disciplina comunale dai piani territoriali di coordinamento dei parchi".

<u>Il presente regolamento relativamente a filari, ripe e piante isolate, prevede l'inoltro all'Ente gestore del parco di una comunicazione di taglio (vedasi modulo allegato).</u>

Al fine di uniformare le valutazioni tecniche rispetto agli interventi richiesti e dare corretta attuazione agli articoli richiamati, il Consiglio di Gestione del Parco Oglio Nord nella seduta del 21/06/2018 con Deliberazione n. 41, ha approvato il seguente Regolamento.

CAPO I

Principi e finalità

Art. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente Regolamento disciplina i criteri per la definizione di taglio colturale di piante isolate, ripe e filari, non classificabili bosco ai sensi dell'art. 42 della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31 e in particolare, al fine di uniformare le valutazioni tecniche rispetto agli interventi richiesti, stabilisce condizioni e modalità per l'emissione degli atti amministrativi di competenza.

Gli impianti di arboricoltura da legno (pioppeti) e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa, non sono considerati bosco e, pertanto, non sono soggetti a particolare disciplina autorizzativa.

CAPO II

Norme tecniche di attuazione

Art. 2 PERIODO DI TAGLIO

Gli interventi di tipo colturale su piante isolate, ripe e filari dovranno essere effettuati durante la stagione di riposo vegetativo, dal 15 Ottobre al 31 Marzo (stagione silvana).

All'interno del perimetro dei Siti Rete Natura 2000 (SIC - ZPS) il taglio delle siepi arbustive dovrà essere effettuato dal 15 Ottobre al 28 Febbraio.

Art. 3 CRITERI DI INTERVENTO COLTURALE O SELVICOLTURALE

3.1. FILARI D'ALTO FUSTO

- E' ammesso il taglio A MATURITA' (da 20 a 50 anni secondo la specie) previa autocertificazione della preventiva o contemporanea messa a dimora in zona limitrofa (sino a 10 metri dalle piante tagliate e per ogni soggetto tagliato) di piante della stessa specie in rapporto di 3 piantine, o in alternativa di 1 pianta in zolla con le seguenti caratteristiche 1,5 metri d'altezza, diametro adeguato, provvista di tutore.

Garantendo comunque l'attecchimento di almeno 1 pianta.

- Alle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle tagliate, dovranno essere prestate le dovute cure colturali per almeno tre anni, al fine di garantirne l'attecchimento. Si dovrà procedere alla sostituzione delle piante morte.
- Qualora la sostituzione (reimpianto) sia proposta ad una distanza superiore a metri 10 dagli individui tagliati, si considera venga alterato l'aspetto dei luoghi e l'eliminazione delle piante dovrà essere autorizzata dall'ente Parco a seguito di domanda del richiedente.

- Per le specie con buona capacità pollonifera, è ammesso il taglio senza obbligo di reimpianto, a condizione che ne sia garantito il successivo ricaccio da ceppaia.
- E' ammesso il DIRADAMENTO senza obbligo di reimpianto, a condizione che le piante rimaste, dopo l'intervento di taglio, si trovino ad un adeguata distanza l'una dall'altra (Piante di prima grandezza quali querce, platano, bagolaro pioppi una ogni 8 10 metri; Piante di seconda grandezza quali acero campestre, olmo campestre, carpino bianco una ogni 5 6 metri):
- potrà essere ritenuta ammissibile l'eliminazione di piante autoctone ad alto fusto non giunte a maturazione esclusivamente per i casi di deroga previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

3.1.1. Filari d'alto fusto di Farnia

Per i filari di Farnia, per il loro elevato valore biologico e paesaggistico, si applicano le seguenti disposizioni;

- è ammesso il taglio A MATURITA' (60 anni) solo dopo preventiva comunicazione al Parco, con almeno 30 giorni di anticipo:
- Diradamento: valgono i criteri di cui all'art. 3.1.4:
- per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo del filare, il Parco può stabilire che i tagli e i conseguenti reimpianti avvengano gradualmente nel tempo e nello spazio:
- le richieste di taglio verranno valutate, previo sopralluogo.

3.1.2 Filare di Pioppo ibrido e Impianti razionali di arboricoltura da legno

In coerenza con l'art. 42 della Legge Regionale 05/12/2008 n. 31, i filari di Pioppo ibrido in coltivazione agronomica non sono soggetti a particolare disciplina autorizzativa.

Nel caso in cui l'età del filare di Pioppo sia superiore ad anni 15, esso viene considerato elemento caratterizzante il paesaggio e, pertanto, trattato come all'art. 3.1.

Per gli impianti di arboricoltura da legno e gli impianti per la produzione di biomassa legnosa si dovrà, per il taglio di utilizzazione, fare comunicazione all'ente Parco entro 30 giorni antecedenti l'inizio lavori (vedasi modulo allegato).

3.1.3 Filari di Abete rosso, Noce americana, Quercia rossa.

Si tratta come ogni altro filare di alto fusto (art. 3.1.) ma è sempre possibile sostituire con specie autoctone.

3.1.4 Cambio della specie.

Per i tagli di cui all'art. 3.1. è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto previa comunicazione al Parco, purchè si utilizzino specie autoctone (vedasi modulo allegato)..

3.2 UTILIZZAZIONE DI RIPE ALBERATE, MACCHIE ARBOREE, SIEPI.

- 3.2.1 CEDUI di salice, platano, ontano nero, robinia con specie arbustive: è ammesso il taglio con rilascio di un pollone ogni 5 metri lineari. Gli arbusti potranno essere potati ma non eliminati.
- 3.2.2. ESOTICHE INFESTANTI (Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo, Brussonetia papyrifera, Quercus rubra): è ammesso il taglio a raso; il taglio potrà essere ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone.
- 3.2.3. ALTO FUSTO / CEDUO di specie AUTOCTONE: rilascio delle specie autoctone ad alto fusto (è ammesso il diradamento solo in caso di piante sottoposte); per il ceduo di autoctone, è ammesso il taglio con il rilascio di un pollone ogni 5 metri lineari. Potrà essere ritenuto ammissibile il taglio a maturità dell'alto fusto previa verifica di criteri e modalità si sostituzione secondo quanto indicato all'art.3.1.
- 3.2.4. ALTO FUSTO autoctone / ceduo di INFESTANTI: è ammesso il taglio a carico delle infestanti senza rilascio di polloni, a condizione che vengano rilasciate le specie autoctone ad alto fusto (diradamento ammesso solo in caso di piante sottoposte). Potrà essere ritenuto ammissibile il taglio a maturità dell'alto fusto previa verifica di criteri e modalità di sostituzione secondo quanto indicato all'art.3.1.
- 3.2.5 SPECIE ARBUSTIVE: sono ammessi solo il diradamento e le potature, ad esclusione del rovo.

Nel caso in cui la siepe sia esclusivamente arbustiva è ammessa la potatura in forma obbligata effettuata in modo tale da non alterare la forma naturale delle specie e adeguandosi alla struttura dell'arbusto.

3.2.6 TURNO MINIMO TAGLIO DEL CEDUO:

Nei cedui, il periodo intercorrente tra un intervento di diradamento e quello successivo non può essere inferiore a 5 Anni.

3.3. PIANTE ISOLATE

3.3.1. Alto fusto (specie autoctone):

- E' ammesso il taglio A MATURITA' previa autocertificazione della preventiva o contemporanea messa a dimora in zona limitrofa (sino a 10 metri dalle piante tagliate e per ogni soggetto tagliato) di piante della stessa specie in rapporto di 3 piantine, o in alternativa di 1 pianta in zolla con le seguenti caratteristiche 1,5 metri d'altezza, diametro adeguato, provvista di tutore.
- Alle nuove piante messe a dimora in sostituzione di quelle tagliate, dovranno essere prestate le dovute cure colturali per almeno tre anni, al fine di garantirne l'attecchimento. Si dovrà procedere alla sostituzione delle piante morte.
- Qualora la sostituzione (reimpianto) sia proposta ad una distanza superiore a metri 10 dagli individui tagliati, si considera venga alterato l'aspetto dei luoghi e l'eliminazione delle piante dovrà essere autorizzata dall'ente Parco a seguito di domanda del richiedente.

- Per le specie con buona capacità pollonifera, è ammesso il taglio senza obbligo di reimpianto, a condizione che ne sia garantito il successivo ricaccio da ceppaia:
- Potrà essere ritenuta ammissibile l'eliminazione di piante autoctone ad alto fusto non giunte a maturazione esclusivamente per i casi di deroga previsti dall'art. 8 del presente Regolamento.

3.3.2 Piante con rinnovazione agamica (polloni)

Il taglio di piante che favoriscono la rinnovazione agamica della pianta, è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 5 anni).

3.3.3. <u>Esotiche infestanti</u> (Prunus serotina, Ailanthus altissima, Acer negundo, Brussonetia papyrifera, Quercus rubra)

Il taglio garantisce la rinnovazione agamica delle piante, pertanto il taglio è considerato intervento di tipo selvicolturale (turno minimo 3 anni). E' ammesso anche il taglio ripetuto annualmente in caso di sostituzione con specie autoctone.

3.3.4. Cambio della specie

Per i tagli di cui all'art.3.3. è possibile cambiare la specie con cui si effettua il reimpianto previa comunicazione all' Ente Parco; indicando la specie/i da sostituire e quelle in sostituzione (vedasi modulo allegato).

3.3.5. Piante monumentali

E' sempre vietato il taglio di piante monumentali ad eccezione dei casi di deroga previsti dall'art. 8 del presente Regolamento (vedasi modulo allegato).; le richieste di taglio verranno valutate, previo sopralluogo dall'Ente Parco.

Un soggetto arboreo è considerato "monumentale" qualora presenti almeno una caratteristica che lo renda notevole sotto il profilo ambientale, paesaggistico o storico-culturale.

Il criterio della dimensione della pianta viene valutato attraverso la misurazione della circonferenza del tronco a circa 1.30 m da terra (a petto d'uomo). Per il Parco Oglio Nord sono stati individuati, per le diverse specie, i seguenti valori minimi di circonferenza:

Acero campestre, Alloro, Betulle, Carpini, Cornus spp, Gelsi, Maggiociondolo, Malus spp, Nespolo, Olivo, Orniello, Prunus spp., Pyrus spp., Roverella, Sorbi, Noci. cm.150

Latifoglie varie (tranne faggio, castagno e platano e quelle di cui al punto precedente), e conifere.

cm. 300

Faggio. cm. 350

Castagno, Cedri, Platani. cm. 450

I criteri sopradetti valgono anche per filari o gruppi d'individui che abbiano la caratteristica di "monumentalità".

- 3.4 VEGETAZIONE (non classificabile bosco ai sensi della normativa vigente) IN CORRISPONDENZA DI MANUFATTI IDRAULICI
- In corrispondenza di argini artificiali, di difese spondali, di opere di presa, o derivazione e di altre opere idrauliche, è consentito il taglio della vegetazione che possa creare danno alla conservazione o alla funzionalità delle opere stesse:
- -Negli alvei artificiali e in quelli naturali è consentito il taglio della vegetazione che possa costituire pericolo per l'ostruzione della sezione idraulica:
- -Sulle sponde poste al di fuori dell'alveo è consentito il taglio delle piante inclinate o sradicate che possono interessare l'alveo con la loro caduta e il taglio ad età inferiori a quella del turno minimo, ove ciò sia motivato dall'esigenza di evitare franamenti o sradicamenti di piante.

Per i suddetti interventi dovrà essere preventivamente inoltrata una comunicazione, secondo il modello allegato, all'ente Parco (vedasi modulo allegato).

Art. 4 POTATURE

- 4.1 La potatura dei rami verdi può essere effettuata nei periodi di riposo vegetativo (15 Ottobre 31 Marzo) ed in modo tale da non compromettere lo stato fitosanitario delle piante, quella dei rami secchi in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4.2 La potatura dovrà seguire le buone norme colturali e non alterare la forma naturale delle specie adeguandosi alla struttura della pianta. Una corretta realizzazione della potatura comporta il rispetto delle seguenti regole:
- . le branche eliminate vanno sempre tagliate in corrispondenza dell'ascella di un ramo in grado da fungere da tirasucchio:
- . di norma il volume totale della chioma eliminata nel corso di un singolo intervento non deve superare il 20% del volume iniziale:
- . l'angolo di taglio deve essere tale da permettere una rapida e completa cicatrizzazione della ferita ad opera del callo.
- 4.3 L'utilizzo del taglia ripe, per casi particolari quali i margini di strade, dovrà essere preventivamente comunicato all'Ente Parco.
- 4.4 Le potature nei casi di pericolo ovvero in caso di ridotta visibilità di viabilità stradale o ferroviaria, potranno essere effettuate in qualsiasi periodo dell'anno.
- 4.5. La capitozzatura è consentita, secondo le corrette tecniche e le consuetudini locali, solo per il gelso, i salici o per le piante già soggette a tale tipo di ceduazione.

Art. 5

ALLONTANAMENTO DI PIANTE MORTE, SCHIANTATE O SRADICATE

- 5.1. L'asportazione di piante secche in piedi, sradicate, schiantate, è consentita in qualsiasi periodo dell'anno, fatti salvi i casi di cui al successivo comma 6.3., previa comunicazione dell'intervento all'ufficio competente del Parco Oglio Nord (vedasi modulo allegato)..
- 5.2. Nel caso in cui un intervento di questo tipo comporti un'alterazione permanente dello stato dei luoghi (ad esempio piante morte in filare, piante isolate, piante d'alto fusto) dovrà essere obbligatoriamente prevista e autocertificata la sostituzione delle piante asportate, come previsto all'art. 3.1.
- 5.3. E' fatto divieto, nel periodo riproduttivo dell'avifauna, di tagliare piante, anche morte, che presentino nidi o cavità nel fusto utilizzate o utilizzabili dalla fauna ai fini riproduttivi o di rifugio.

Art. 6

DILUIZIONE DEGLI INTERVENTI DI TAGLIO NEL TEMPO

Per evitare danni all'equilibrio naturale e al paesaggio derivanti dal taglio contemporaneo di filari, ripe o piante isolate, i tagli e i conseguenti reimpianti dovranno essere graduati nel tempo e nello spazio.

Art. 7

SRADICAMENTO DELLE CEPPAIE E DANNEGGIAMENTO DELLE RADICI

E' fatto divieto di sradicamento delle piante e di estrazione delle ceppaie, fatti salvi i casi di deroga previsti dall'art.9 del presente Regolamento.

E' fatto divieto di danneggiamento degli apparati radicali con mezzi meccanici o chimici.

Art. 8 DEROGHE

- 8.1. Eventuali deroghe alle prescrizioni di cui agli articoli precedenti, potranno essere concesse dal Parco valutandone l'assenza di effetti permanenti sul paesagggio, qualora ricorrano le seguenti motivazioni:
- pericolosità per case, edifici o strade;
- opere di pubblica utilità;
- infestazioni parassitarie;
- interferenza con manufatti idraulici.
- 8.2. Il Parco potrà valutare le motivazioni addotte anche in considerazione del contesto generale nel quale le presenze arboree sono inserite: la ricchezza o la carenza di altre presenze vegetative di valore analogo nelle altre aree della medesima proprietà o, secondariamente nelle aree limitrofe.
- 8.3. Il Parco si riserva di stabilire prescrizioni o interventi compensativi qualora gli interventi autorizzati in deroga possano comportare il peggioramento qualitativo delle formazioni vegetali interessate.

8.4. Nel caso di interventi in deroga da eseguire con urgenza per problemi legati alla sicurezza o alla pubblica incolumità, si potrà procedere immediatamente con successivo invio di comunicazione al Parco delle motivazioni con adeguata documentazione (es. fotografie).

Art. 9 REGOLAMENTI COMUNALI DI GESTIONE DEL VERDE.

Il presente Regolamento si applica fatte salve prescrizioni più vincolanti, contenute in eventuali Regolamenti Comunali di gestione del verde.

Art. 10 REGIME SANZIONATORIO – CRITERI APPLICATIVI.

10.1. Il mancato rispetto delle prescrizioni del presente Regolamento, che porti al deterioramento delle caratteristiche ambientali o naturali di filari, siepi o piante isolate sono soggette alle sanzioni stabilite dalla Legge Regionale 30/11/1983 n.86.

ALTO FUSTO: pianta nata da seme o di bosco dove la maggior parte delle piante presenti sono nate da seme.

CAPITOZZATURA: modello di trattamento che consiste nel taglio del fusto ad una certa altezza (es. 1,50 metri); in corrispondenza del taglio la pianta emette polloni e reagisce con un ingrossamento dei tessuti detto "capitozza".

CEDUO: formazione vegetale in cui la maggior parte delle piante presenti si rinnovano per via agamica, cioè in genere "ricacciano" dalla ceppaia.

CURE COLTURALI: interventi di sostegno ai nuovi impianti per facilitare e garantirne l'attecchimento.

FILARI: elemento lineare del paesaggio caratterizzato da specie arboree in sesto regolare o tendenzialmente regolare.

MATRICINA: fusto rilasciato dopo il taglio di un ceduo per uno o più turni successivi, allo scopo di disseminare e di sostituire, dopo il taglio, le ceppaie esaurite.

POLLONE: nuovo fusto che si origina da gemme situate presso la base di una pianta tagliata (ceppaia) o le radici, che quindi da origine ad un ceduo.

RIPE ALBERATE, MACCHIE ALBERATE, SIEPI: elementi del paesaggio caratterizzati da specie arboree ed arbustive con densità minima di impianto di 50 piante ogni 100 metri lineari (1 pianta ogni 2 metri lineari).

RINNOVAZIONE AGAMICA: capacità di alcune piante ad emettere ricacci (polloni) se tagliate.

SPECIE ARBUSTIVE: piante perenni, legnose, con rami e fusto che si dipartono da breve altezza, alte fino a 4 – 6 metri.

SPECIE AUTOCTONE: specie che facevano parte della flora originaria di una data zona prima delle trasformazioni compiute dall'uomo.

SPECIE ESOTICHE: specie provenienti da altre regioni del globo o che, comunque, non facevano parte della flora originaria di una data zona.

TIRASUCCHIO: pollone prescelto rilasciato dal taglio di un ceduo allo scopo di garantire la vitalità della ceppaia.

TURNO: numero di anni che intercorre tra un intervento di taglio e il successivo.